



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO  
SEZIONE LAVORO

composta dai signori magistrati:

dr. Emilio Sirianni	Presidente relatore
dr.ssa Gabriella Portale	Consigliere
dr.ssa Barbara Fatale	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. del Ruolo generale contenzioso Lavoro dell'anno e vertente

tra

**A. V. + 31**, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Concetta Guerra e Natale Filiberto, per mandato a margine del ricorso in appello ed el.te domiciliati presso lo studio dell'avv. Vittoria Trapasso, n Catanzaro, via Vittorio Veneto 14;

**appellante**

e

**S. I. s.p.a.**, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Bartalotta e Domenico De Tommaso, per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio di I grado, ed el.te domiciliata presso lo studio legale Spadafora, in Catanzaro, via XX settembre 63;

**appellata**

nonché

**Curatela Fallimento K. G. s.r.l.**;

**appellata  
non costituita**

\*\*\*\*\*

**Conclusioni.**

**Per gli appellanti:**

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita ...statuire che:

- Per quanto al trasferimento dei lavoratori della S I SpA alla K G Srl, avvenuto per effetto del contratto di cessione del ramo d'azienda del 06.10.2009, con efficacia al 30.09.2009, esso è nullo/illegittimo in quanto frapposto in violazione e in frode di legge per tutti i singoli motivi esposti disgiuntamente e/o congiuntamente;
- Conseguentemente, disporre che ogni singolo trasferimento (relativamente agli odierni appellanti) debba essere dichiarato 'tamquam non esset', con effetto ripristinatorio dell'originario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra lavoratore e S. I. SpA;
- Per gli effetti, ordinare alla S. I. SpA ...di ricostruire il rapporto di lavoro con ogni singolo lavoratore odierno appellante reintegrando lo stesso nel posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente occupate e assolte, nell'ipotesi che ciò non possa avvenire perché il sito si trova nella disponibilità della Curatela Fallimentare K. G. Srl, disporre l'utile collocazione (con la stessa qualifica e mansione) presso altri stabilimenti di proprietà e/o nella disponibilità della S. I. Spa;
- In conseguenza e per il ristoro dei danni, condannare la S. I. SpA ...alla corresponsione, a favore di ogni singolo lavoratore, di una quota corrispondente alla retribuzione medio tempore non percepita (o, in subordine, pari al differenziale fra quanto fino ad oggi percepito e quanto in effetti sarebbe stata la propria retribuzione tabellare maggiorata di anzianità ed elementi aggiuntivi contrattuali);
- A ristoro dei danni derivanti dall'illecita condotta e per applicazione degli art.2043 e 2059, codice civile, condannare la S. I. SpA ...alla corresponsione, a favore di ogni singolo lavoratore, al risarcimento liquidato secondo equità e giustizia;
- Condannare S. I. SpA ...al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione ex art.93 cpc in favore degli intestatari difensori."

**Per l'appellata S. I. s.p.a.:**

"rigettare il ricorso in appello proposto dai ricorrenti in epigrafe e per l'effetto confermare la sentenza T. Crotone 4 ottobre 2012 n. 1752/12 RS; spese del grado rifuse"

**Svolgimento del processo.**

Con ricorso davanti al Tribunale di Crotone, gli appellanti indicati in epigrafe hanno rappresentato di avere lavorato presso l'impianto chimico

industriale di Crotona di proprietà della convenuta S. I. s.p.a. e da questa gestito, ramo d'azienda che era oggetto di cessione in favore della K. G. Srl, con atto del 6\10\2009, con efficacia retroattiva decorrente dal 30\9\2009. Trasferimento d'azienda già comunicato a tutti i lavoratori con missive del 23\9\2009, pervenute in data 3\10\2009. A parere dei ricorrenti la cessione aziendale era da ritenere nulla, inefficace o annullabile, in primo luogo perché simulata, per come poteva agevolmente desumersi da una serie di indici rivelatori dei quali si dirà meglio in seguito ed, in secondo luogo, perché costituente un negozio in frode alla legge sotto un duplice profilo: perché finalizzato a sottrarre la S. I. all'adempimento degli obblighi di messa in sicurezza e bonifica del sito fortemente inquinato su cui insiste lo stabilimento, oneri derivanti dalle disposizioni del d.lgs.152/2006 e perché costituente, altresì, lo strumento giuridico attraverso il quale sottrarsi alla procedura legale di mobilità in uscita del personale, ai sensi della L.223/91.

Tanto premesso, hanno chiesto all'adito Tribunale che, qualificate le missive di comunicazione dell'intervenuta cessione di ramo d'azienda come altrettanti licenziamenti, ne fosse dichiarata l'illegittimità con conseguenti affermazione della perdurante esistenza dei rapporti di lavoro subordinato con la S. I. s.p.a. e condanna delle convenute, in solido, al risarcimento dei danni da commisurarsi alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data della loro ricezione.

La S. I. s.p.a. si è costituita nel giudizio di primo grado sostenendo la piena liceità del contratto di cessione di ramo d'azienda, del quale era stato, peraltro, stipulato un contratto preliminare già in data 1\7\2009, cessione determinata dall'insostenibile situazione economica venutasi a determinare. Rilevando, altresì, come la liceità fosse anche attestata dal positivo esperimento delle procedure di consultazione sindacale di cui all'art.47, L.428/1990. Quanto all'ulteriore profilo di illiceità del contratto di cessione per una presunta finalità elusiva delle norme in materia di inquinamento ambientale, la S.I. ha sostenuto di avere già adempiuto agli obblighi di messa in sicurezza e che non vi fossero, al momento della stipula, interventi di bonifica ulteriori da eseguire ad eccezione di quelli relativi alla falda e che, comunque, nessuna influenza avrebbe avuto il contratto di cessione rispetto a propri eventuali ulteriori obblighi, in quanto l'apposta clausola di manleva non sarebbe comunque valsa a sottrarla ad essi per via del principio di matrice comunitaria del "chi inquina paga". Quanto, infine, ai pretesi licenziamenti, ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione, per il decorso

del termine di decadenza di cui all'art.6, L.604/66. Concludendo, pertanto, con la richiesta di rigetto della domanda proposta dai ricorrenti.

Anche la curatela del fallimento K. G. s.r.l. si è costituita nel pregresso grado di giudizio, eccependo la propria estraneità alle domande spiegate dai lavoratori ricorrenti e l'incompetenza funzionale e per materia del giudice del lavoro adito rispetto alla domanda di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di cessione di ramo aziendale, perché involgente questioni attratte alla cognizione esclusiva del Giudice Fallimentare.

Il Tribunale di Crotona, con sentenza del 4\10\2012, in primo luogo, ha escluso che la domanda di accertamento della nullità della cessione aziendale debba ritenersi appartenente alla competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale Fallimentare, perché proposta soltanto in via incidentale nel giudizio odierno, al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità dei pretesi licenziamenti o, comunque, della perdurante esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della S. I. e la condanna in solido delle convenute al conseguente risarcimento del danno. Il Tribunale ha, tuttavia, ritenuto di non poter vagliare la domanda di condanna al risarcimento del danno, in virtù del pacifico principio secondo cui, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, tutte le domande finalizzate ad ottenere il riconoscimento di crediti nei confronti di questi devono essere proposte, mediante insinuazione nello stato passivo, davanti al Tribunale Fallimentare ed ha, pertanto, dichiarato improcedibile tale capo di domanda.

Nel merito, la domanda incidentale di nullità, annullabilità e/o inefficacia del contratto di cessione di ramo d'azienda, è stata ritenuta infondata dal Tribunale. Sia con riferimento alle disposizioni della legge 223/1991, in materia di licenziamenti collettivi, in virtù del principio secondo cui dalle disposizioni della legge 223 non può trarsi un precetto che vieti all'imprenditore di cedere un'azienda già in gravi difficoltà economiche per la sola ragione che tale cessione avrebbe prevedibilmente condotto agli esiti previsti da tale normativa. Sia anche con riferimento alle disposizioni in materia di inquinamento ambientale di cui al d.lgs. 156/06, per l'inidoneità della pattuita clausola di manleva a sottrarre la società cedente ai propri obblighi di bonifica e messa in sicurezza, in virtù del già citato principio in base al quale chi inquina rimane vincolato a tali obblighi anche in caso di cessione ad altri degli impianti inquinanti. Così come pure ha escluso che dagli atti fossero emersi indici rivelatori di una pretesa natura simulatoria del contratto di cessione.

Pertanto, ritenuta l'infondatezza delle domande incidentali che ne costituivano il presupposto logico-giuridico, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda principale finalizzata ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dei presunti licenziamenti o, comunque, di prosecuzione dei rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze della S. I.

Hanno proposto appello i lavoratori, assumendo le conclusioni indicate in epigrafe.

Si è costituita la S. I. s.p.a., chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Non si è costituita la Curatela del Fallimento, nonostante la regolare notifica dell'atto d'appello.

Assunte le prove testimoniali chieste dalle parti e non ammesse dal giudice di primo grado ed acquisita la relazione estimativa depositata nel giudizio fallimentare, la causa è stata decisa come da sotto riportato dispositivo, pubblicamente pronunciato all'udienza del 18\11\2014.

### **Motivi della decisione.**

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Affrontando, per evidenti ragioni d'ordine sistematico, la questione preliminare concernente la ritenuta improcedibilità della domanda di condanna al risarcimento del danno, la Corte ritiene fondate le censure sul punto proposte dagli appellanti, in quanto il principio di diritto posto a base della pronuncia del Tribunale di Crotone non opera nei confronti di un soggetto del tutto estraneo alla procedura fallimentare quale è la S. I. s.p.a..

In Cass. 19248/2007, espressamente richiamata nella sentenza impugnata, infatti, si giudicava di una domanda di condanna all'erogazione di emolumenti retributivi ed al risarcimento del patito danno alla salute proposta da un lavoratore subordinato *nei confronti del proprio datore di lavoro dichiarato fallito* nelle more del giudizio. Nella pronuncia appena citata la Suprema Corte, ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui *"le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta un pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà (e prima ancora) questioni attinenti al rito"* alle quali, pertanto, può conseguire, non una dichiarazione di incompetenza, ma, al più, di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, ha cura di precisare anche quale sia la ratio dell'onere, in capo al lavoratore che agisce in giudizio, di

riproporre le proprie domande mediante insinuazione nel passivo, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento: solo in questo modo, infatti, *“il lavoratore può sentirsi riconoscere il proprio credito e, soprattutto, il relativo eventuale grado di prelazione (il che agli effetti pratici può significare la pratica possibilità di soddisfacimento o meno)”* (nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 3129/2003 e 8514/2000).

Pertanto, se è condivisibile la decisione del Tribunale di Crotone di dichiarare l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della fallita K. G. s.r.l., altrettanto non si può dire dell'estensione di tale dichiarazione di improcedibilità anche all'analoga domanda proposta nei confronti della S. I. s.p.a., società non interessata da alcuna procedura fallimentare.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere riformata sul punto, dovendo ritenersi pienamente procedibile la domanda di condanna della S. I. s.p.a. al risarcimento del danno, proposta davanti al Tribunale di Crotone in funzione di Giudice del Lavoro.

Sempre in via preliminare, si deve constatare l'intervenuto passaggio in giudicato del capo di sentenza che ha ritenuto la competenza funzionale ed inderogabile del giudice adito sulla domanda di accertamento della nullità e/o inefficacia del contratto di cessione di ramo d'azienda, in quanto domanda proposta solo in via incidentale.

Venendo al merito del giudizio, si osserva quanto segue.

Il Tribunale ha, in primo luogo, ritenuto che non si potesse qualificare il contratto di cessione di ramo d'azienda fra la S. I. s.p.a. e la K. G. s.r.l. come contratto in frode alla legge, in quanto finalizzato ad eludere l'applicazione della disciplina di cui alla legge 223/1991. A tal fine, argomentando sulla base del principio affermato nella massima di Cass. 10108/2006, secondo cui: *“Dal sistema di garanzie apprestate dalla legge n. 223 del 1991 non è possibile enucleare un precetto che vieti, ove siano in atto situazioni che possano condurre agli esiti regolati dalla legge, di cedere l'azienda, ovvero di cederla solo a condizione che non sussistano elementi tali da rendere inevitabili quegli esiti; né un divieto del genere è desumibile dalle altre disposizioni che regolano la cessione di azienda (art. 2112 cod. civ; art. 47 legge n. 428 del 1990). Conseguentemente, non è in frode alla legge, né concluso per motivo illecito - non potendo ritenersi tale il motivo perseguito con un negozio traslativo, di addossare ad altri la titolarità di obblighi ed oneri conseguenti - il contratto di cessione dell'azienda a soggetto che, per le sue caratteristiche imprenditoriali e in base alle circostanze del caso concreto, renda probabile la cessazione dell'attività produttiva e dei rapporti di lavoro.”*.

Quanto all'ulteriore rilievo di nullità del contratto di cessione perché finalizzato ad eludere l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt.239 e segg. del D.Lgs. 156/2001, il Tribunale, come detto, ne ha ritenuto l'infondatezza in virtù dell'applicabilità alla vicenda oggetto di causa del principio "chi inquina paga", che determinerebbe l'irrilevanza "nei confronti di terzi (enti o autorità)" della clausola concernente l'accollo degli oneri di bonifica da parte della cessionaria K. G. Ciò in quanto, attenendo unicamente ai rapporti interni fra le parti contraenti, tale clausola potrebbe al più legittimare la S. I. ad "agire in rivalsa nei confronti del cessionario acquirente, in caso di accertata responsabilità ambientale e di eventuale condanna al pagamento di indennizzi o risarcimenti", ma non varrebbe, in alcun caso, ad eludere gli obblighi derivanti in capo alla cedente dal citato decreto legislativo.

Prima di procedere ad una dettagliata analisi critica delle conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado, alla luce delle risultanze istruttorie del procedimento, è opportuno ricordare quale siano gli elementi costitutivi propri della figura codicistica del contratto in frode alla legge e gli elementi distintivi rispetto al negozio o contratto simulato.

Orbene, mentre nel caso di negozio simulato le parti intendono creare una mera apparenza di negozio -o in senso assoluto, perché il loro unico scopo è creare quell'apparente statuizione negoziale, senza che in realtà nessun mutamento si sia prodotto nell'assetto dei rispettivi beni e interessi o in senso relativo, perché finalizzato ad occultare un diverso ed effettivo negozio fra esse intercorso (negozio dissimulato)- che, pertanto, non le vincola in alcun modo, né determina un'effettiva regolazione dei rispettivi interessi, il negozio in frode alla legge è dalle stesse effettivamente voluto, ma lo schema negoziale adottato, in se lecito, è strumentalizzato, normalmente attraverso clausole appositamente predisposte, al fine di eludere l'applicazione di una norma imperativa di legge.

Esplicative, al riguardo, le seguenti affermazioni contenute in diverse pronunce della Cassazione:

*"...la Corte di merito è partita dal presupposto che il meccanismo della frode alla legge consiste proprio nell'utilizzare un negozio in sé lecito per realizzare mediatamente un fine vietato da una norma imperativa.*

*Tale presupposto è conforme al disposto di cui all'art. 1344 citato, inserito nella Sezione II ("Della causa del contratto"), del Capo 2^ ("Dei requisiti del contratto"), del Titolo 2^ ("Dei contratti in generale") del Codice civile. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 17-7- 1981 n. 4414,*

*‘il contratto in frode alla legge è caratterizzato dalla consapevole divergenza tra la causa tipica del contratto prescelto e la determinazione causale delle parti indirizzata alla elusione di una norma imperativa’. In sostanza ‘si tratta di contratto inficiato da nullità perché caratterizzato, nel suo insieme, da causa oggettivamente illecita, che postula la necessaria comunanza dell’intenzione fraudolenta, giacché attraverso un oggettivo collegamento strutturale e funzionale, è utilizzato un contratto tipico e permesso per realizzare un risultato vietato da norme imperative’ (...). In altre parole la frode alla legge funziona come clausola generale di tipizzazione delle condotte negoziali tenute in violazione di norme imperative, di guisa che, a seguito del combinato disposto della norma imperativa generale di cui all’art. 1344 c.c. e della norma imperativa speciale, vengono tipizzate non solo le violazioni dirette del precetto imperativo, ma anche le elusioni, gli aggiramenti e le violazioni mediate e indirette.” (Cass. 7\2\2008, n.2874);*

*nello stesso senso Cass. 2\5\2006, n.10108: “la frode alla legge funziona come clausola generale di tipizzazione delle condotte tenute in violazione di norme imperative. Per mezzo di essa, e dunque a seguito del combinato disposto della norma imperativa speciale che pone il divieto e della norma imperativa generale che sanziona la frode (art. 1344 c.c.), sono tipizzate non solo le violazioni dirette del precetto imperativo, ma anche le elusioni, gli aggiramenti, le violazioni mediate e indirette, non apparenti e occulte del medesimo.”;*

*“mentre il contratto simulato è fittizio, ossia non voluto dalle parti, il contratto in frode alla legge (art. 1344 c.c.) non è altro che una specie del contratto indiretto, caratterizzato dal fatto che lo scopo ulteriore perseguito dalle parti (vale a dire il contratto fine) è illecito. Non v’è dubbio che lo stesso scopo illecito si possa aggiungere attraverso la simulazione e attraverso il negozio indiretto: ma si tratta di due strade completamente diverse.” (Cass. 30\5\2005, n.11372).*

*In particolare, quanto alle caratteristiche del negozio indiretto, risulta particolarmente esplicativa questa risalente massima del Giudice di legittimità: “Perché un negozio indiretto sorga occorre che le parti vogliano che il negozio tra loro dichiarato non resti lettera morta, ma entri in vigore, affinché attraverso l’esecuzione di esso si possano raggiungere gli effetti di un altro negozio di minore portata da loro non dichiarato; con accordi sottostanti, che possono essere di carattere meramente fiduciario, le parti provvedono poi affinché i maggiori effetti del negozio dichiarato siano sfruttati soltanto fino al raggiungimento dello scopo del negozio non dichiarato.” (Cass. 16\11\1950, n.2602).*

*Per verificare la fondatezza di quanto prospettato dagli odierni appellanti, circa la natura di contratto in frode alla legge del contratto di cessione di ramo d’azienda di cui si discute, occorre, pertanto, procedere alla*

verifica della sussistenza, nel caso di specie, di tutti gli elementi costitutivi di tale fattispecie di illiceità della causa. In primo luogo, occorre individuare la norma imperativa (norma imperativa speciale) che le parti stipulanti hanno inteso eludere con il contratto in questione, la disposizione, cioè, che, agendo in combinato disposto con l'art.1344, c.c. (norma imperativa generale), varrebbe a sussumere il suddetto contratto di cessione di ramo d'azienda in una fattispecie tipizzata di causa illecita. In secondo luogo, la clausola o le clausole regolative del concreto assetto dei rispettivi interessi rivelatrici del reale scopo illecito perseguito dalle parti (contratto fine, secondo Cass. 10108/06 appena citata), secondo lo schema proprio del negozio indiretto.

Solo una volta pervenuti ad un giudizio affermativo in ordine alla possibilità di desumere dalle allegazioni difensive dei ricorrenti i ricordati elementi costitutivi e, pertanto, alla configurabilità, in astratto, di una fattispecie di contratto in frode alla legge, si potrà procedere al giudizio sull'esistenza o meno di elementi di prova che confermino tale astratta configurazione.

Seguendo il descritto ordine logico-espositivo, non si può che convenire con il primo giudice sull'impossibilità, già in astratto, di qualificare il contratto di cessione di ramo d'azienda fra la S. I. s.p.a. e la K. G. come contratto in frode alla legge, perché finalizzato ad eludere l'applicazione della disciplina in materia di licenziamenti collettivi dettata dalla L.223/1991 (in particolare l'art.24).

E' sufficiente, sul punto, richiamare il seguente passaggio di Cass. 10108/06, già ampiamente citata anche dal giudice di primo grado: *"dal sistema di garanzie apprestato dalla L. 223 del 1991 non riesce possibile enucleare un precetto che vieti, ove siano già in atto situazioni che possano portare agli esiti regolati dalla legge, di cedere l'azienda, ovvero di cederla solo a condizione che non sussistano elementi tali da rendere inevitabili quegli esiti. Un divieto di questo genere non è desumibile neppure dall'esame di un più ampio spettro di norme. L'evento della cessione di azienda è certamente in grado di incidere fortemente sui diritti dei lavoratori, in particolare sull'occupazione. Il legislatore, con l'art. 2112 c.c. e con la L. n. 428 del 1990, art. 47 ha predisposto un serie di cautele, che vanno dalla previsione della responsabilità solidale del cedente con il cessionario, in relazione ai crediti maturati dai dipendenti, all'intervento delle organizzazioni sindacali. Nondimeno, nessun limite, neppure implicito, è stato posto alla libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda che sia sanzionato con l'invalidità o inefficacia dell'atto, il che dimostra l'inconsistenza giuridica della tesi della nullità di*

*una cessione che, lungi dal tendere alla conservazione dell'azienda, si realizzi in condizioni e con modalità tali da renderne probabile la dissoluzione. La validità della cessione, cioè, non è condizionata alla prognosi favorevole alla continuazione dell'attività produttiva, e, di conseguenza, all'onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario.*"(nello stesso senso, ex multis, Cass. 6969/2013). In altri termini, non vi è alcuna norma imperativa che possa ritenersi elusa dalla cessione aziendale, anche quando fosse già prevedibile e previsto dal cessionario che l'azienda, già in uno stato di difficoltà economica, sarebbe, comunque, pervenuta ad una prossima dissoluzione, con conseguente licenziamento collettivo dei lavoratori occupati.

Diversamente deve dirsi, invece, quanto alle disposizioni del D.Lgs.152/2006, in particolare quanto alle disposizioni del Titolo V (artt.239-253), che disciplinano la "bonifica dei siti contaminati" ed, in particolare, gli obblighi gravanti sui responsabili dell'inquinamento e sui proprietari dei siti contaminati.

Della natura imperativa di tali disposizioni e, segnatamente, di quelle a cui si farà di seguito riferimento non pare possa dubitarsi e non ne ha dubitato neppure il giudice di primo grado, che ha rigettato la domanda sul punto in base al diverso rilievo secondo cui, in virtù del principio comunitario "chi inquina paga", la cessione del ramo aziendale fra le due appellate sarebbe stato uno strumento inidoneo a conseguire il preteso scopo elusivo della richiamata normativa. Sarebbe stato, cioè, strumento inidoneo a sottrarre la S. I. agli obblighi di bonifica su di essa gravanti, come dalla stessa società asserito nei propri scritti difensivi.

Fra le disposizioni del d.Lgs.152/2006 quelle che, in particolare, assumono rilievo ai fini che qui interessano sono: l'art.240, che contiene le definizioni di "concentrazioni soglia di contaminazione" (CSC), "concentrazioni soglia di rischio" (CSR), "sito contaminato", "misure di prevenzione", di "messa in sicurezza di emergenza", di "messa in sicurezza operativa", di "messa in sicurezza permanente", di "bonifica" e "ripristino ambientale"; l'art.242, che disciplina le procedure operative ed amministrative che si devono obbligatoriamente attivare al verificarsi di eventi contaminanti; l'art.244, che indica le autorità competenti ad emanare le ordinanze che obbligano ad attivare i necessari interventi ed i destinatari di tali ordinanze; l'art.245, che disciplina gli obblighi di intervento dei "soggetti non responsabili della contaminazione" ovvero il "proprietario" ed il "gestore"

dell'area contaminata; l'art.252, che dispone in ordine ai "siti di interesse nazionale" ovvero quelli definiti tali "in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali", l'individuazione dei quali ed i relativi interventi di bonifica sono attribuiti alla competenza del Ministero per l'Ambiente; l'art.253, che disciplina gli "oneri reali e privilegi speciali" previsti a garanzia del rimborso delle spese per gli interventi di bonifica sostenute dalle competenti autorità pubbliche, nonché i limiti entro i quali tali obblighi di rimborso possono gravare sul "proprietario non responsabile" (4° comma).

Quanto allo specifico sito industriale su cui insiste il ramo d'azienda oggetto di cessione fra le due società convenute, dagli atti risulta quanto segue.

Il teste A. B., dipendente delle varie società succedutesi nella gestione dell'impianto sin dal 1980 e con varie qualifiche, da ultima quella di "addetto alle caldaie ed al turbo gas", così ha descritto l'oggetto dell'attività industriale ivi svolta: *"lo stabilimento in questione era prima della Enichem, poi passò alla Enimont, poi alla Condea e poi alla S. I. s.p.a.. Si tratta di uno stabilimento industriale chimico, all'inizio producevamo vari tipi di sostanze: tripoli fosfati destinati a comporre prodotti per uso detergente (detersivi e simili); fosforo rosso, usato per una pluralità di prodotti; fertilizzanti chimici, ecc.. Quando, negli anni '90 [evidente errore del teste, in realtà la S. subentrò nel 2001, n.d.e.], subentrò la S. l'attività produttiva si era ridotta alla produzione di zeoliti per detersivi e zeoliti speciali per altre destinazioni"*. Più puntuale la descrizione contenuta nella perizia estimativa redatta dall'ing. De Cristofaro per conto della curatela, nell'ambito della procedura fallimentare della K. G. e sulla quale si tornerà anche in seguito: il complesso industriale è insediato nel 1927 dalla compagnia "Ammonia e Derivati", per produrre ammoniaca e fertilizzanti. Subentra nel 1940 la Montecatini (dal 1968 divenuta Montedison), che incrementa la produzione, estendendola, fra gli altri prodotti, a fosforo, acido fosforico per via umida e per via termina, acido solforico, fertilizzanti a base di azoto, acido nitrico. La produzione di acido solforico, oleum e fertilizzanti fosfatici è abbandonata negli anni '70. Nel 1980 la Agrimont (nata dalla Montedison) continua la produzione di fertilizzanti ed acido nitrico. Nel '90 subentra la Ausidet, anch'essa nata da Montedison, che aggiunge la produzione di builder per detergenza (zeolite), silicato di sodio, fosfati

ammonici per uso industriale. Nel 1992 subentra la Fosfotec, nata da Enichem Augusta Industriale, che aveva a sua volta acquistato lo stabilimento dalla Ausidet e che si occupa di produrre fosforo, acido fosforico termico e fosfati ammoniaci, interrompendo quasi subito la produzione. A seguito di cambiamenti interni al gruppo Enichem, nasce la Condea Augusta s.p.a., che assume la gestione dello stabilimento per continuare la produzione di zeoliti e silicato di sodio ed iniziare quella di allumina precipitata. La S. ltd. acquista la Condea Augusta nel 2001 e ne cambia la denominazione in S. I. s.p.a., attuale appellata, che prosegue nella produzione industriale già in corso sotto la gestione della Condea: *“le zeoliti, utilizzate sia come builder per la detergenza che come setacci molecolari, l’allumina precipitata ed il silicato di sodio”* (pg. 2 e segg. e 47 e segg. della citata relazione);

In merito agli interventi di risanamento ambientale richiesti in conseguenza dell’inquinamento pluridecennale dell’ara, risulta che l’appellata S. I. s.p.a. nel 2001 aveva proseguito gli interventi già avviati dalla CONDEA s.p.a. (v. sentenza TAR Calabria, 26\7\2012, pg.10); che il sito in questione è stato dichiarato “di interesse nazionale”, ai sensi della normativa citata (v. nota del Ministero dell’Ambiente prot. 25044/Qdv/Di/VII-VIII del 3\12\2009, nonché missiva della S. del 14\10\2008, indirizzata al Ministero dell’Ambiente e ad altre autorità); che, con verbale della Conferenza dei Servizi in sede decisoria del 11\7\2007 (anch’esso in atti), si prescriveva alla S. I. di *“effettuare la ricerca del parametro CR VI [cromo esavalente] nei campioni di suolo prelevati”*, di avviare, entro dieci giorni dalla data di ricevimento del verbale, *“interventi di messa in sicurezza d’emergenza basati sul confinamento fisico delle aree di proprietà”* e di trasmettere, entro trenta giorni dalla suddetta data, *“il progetto di bonifica dei suoli e delle acque di falda basato sul confinamento fisico delle aree di proprietà”*; infine, che avverso tale verbale la società appellata proponeva ricorso davanti al TAR della Calabria, ricorso accolto con la sentenza del 26\7\2012, della quale meglio si dirà in seguito.

Per chiarire ulteriormente i termini della vicenda, merita, a questo punto, di essere riportata quasi per intero la deposizione testimoniale dell’ing. S. A. M., teste dell’appellata S.I. ed, all’epoca dei fatti, responsabile sicurezza ed ambiente del sito industriale di maggiori dimensioni della società, quello di Augusta (SR), nonché coordinatore di tutti i responsabili sicurezza ed ambiente degli altri siti gestiti dalla S.:

*“intorno al 2004/2005, a seguito di procedure di verifica anche in sede di Conferenza dei Servizi, il Ministero dell’Ambiente ha inserito il sito industriale di*

*Crotone, già facente parte dei siti di interesse nazionale in considerazione della concentrazione di attività industriali che vi insistono, fra quelli per i quali era necessario un intervento di bonifica ambientale. A.D.R. In questo contesto la S., in quanto ditta subentrata nella gestione del sito industriale inquinante si assumeva, conformemente alla legge, gli oneri di bonifica stabiliti dal Ministero, impregiudicata, però, ogni sua eventuale responsabilità per il suddetto inquinamento. A.D.R. Presentammo una prima analisi di rischi che comprendeva anche la previsione degli interventi di bonifica da eseguire e che venne rigettata nel 2007 circa dalla conferenza di Servizi. Ne preparammo, allora, un'altra, che poi era quella che, subentrata la cessione aziendale, avrebbe dovuto essere presentata ed adottata dalla società cessionaria.*

*I costi di questi interventi non mutavano molto (nell'ordine di 400.000,00 euro). La principale differenza che ricordo fra i due progetti è che nel secondo l'acqua era tendenzialmente recuperata ed utilizzata nel processo produttivo anziché essere conferita alle aziende incaricate dello smaltimento. A.D.R. In queste conferenze di Servizi il Ministero pretendeva un intervento diverso e cioè non limitato all'emungimento ed allo smaltimento delle acque, ma completato da una barriera a valle di una profondità di 4-5 metri circa che avrebbe dovuto cingere l'intero sito industriale di Crotone sul fronte mare per bloccare nel contempo la falda verso valle."*

Diviene allora importante accertare quali fossero esattamente gli interventi pretesi dagli enti precedenti ed a quanto ammontasse la differenza di costi fra quanto preventivato dalla società e quanto richiesto dal Ministero ed è, a al fine, rilevante la testimonianza dell'Ing. G. D. C., già "Responsabile di Tecnologia Processo e Laboratorio" presso il sito industriale oggetto di cessione fra la S.I. e la K., ivi in servizio dal 2000 al 2009:

*"Sono a conoscenza dei costi degli oneri di bonifica in quanto sono stato nominato consulente della curatela fallimentare della K. per accertare il valore dell'azienda, compresi, quindi, anche i rapporti contrattuali in essere ed eventuali oneri di legge. Preciso che la bonifica concerne un sito industriale di grande estensione, che era occupato in origine dalla Pertusola, dall'Enichem (cui è subentrata la S.I.) e dalla Fosfotec [per l'esatta ricostruzione delle varie aziende succedutesi nella gestione, si veda quanto riferito nella relazione dello stesso D. C. e sopra ricordato n.d.e.]. L'intervento di bonifica è stato previsto dal Min. Ambiente e prevede una 'barriera idraulica' per tutta la lunghezza della falda a fronte mare. Cioè la realizzazione di una serie di pozzi a distanza regolare (...) da utilizzare per l'emungimento dell'acqua di falda da effettuare 24 ore al giorno, acqua poi da*

*trattare per eliminare i residui di arsenico e, una volta trattata, in parte da reimmettere nelle condotte idriche ed in parte da smaltire in mare. Il sito industriale nel suo complesso ha una lunghezza di diverse centinaia di metri, di cui circa 150 riguardano il sito ex S.I. ed ex Enichem ed occupa una superficie di circa 13 (tredici) ettari. **La bonifica è già iniziata nel sito della ex Pertusola come nel sito della ex Fosfotec e se ne occupa la Sindyal, subentrata nella gestione dei due siti. Nel sito ex S.I. ancora non è stato fatto nulla.***

*Per accertare il costo della bonifica nel nostro sito mi sono basato sui costi sostenuti dalla Sindyal nel sito ex Pertusola, stante la analogia di dimensioni e tenendomi anche basso perché in quel sito si emungono 35 mc l'ora di acqua mentre da noi se ne dovrebbero emungere circa 40. Bene il costo sopportato dalla Sindyal è di circa 3.000.000 di euro all'anno e l'attività di bonifica dovrà andare avanti per circa 15 anni.*

*Preciso che il dato dei 40 mc/h è stato da me tratto da uno studio che la stessa S.I. aveva commissionato dalla Golder nel 2008. Studio che mi è stato sottoposto all'epoca dagli stessi dirigenti dello stabilimento".*

Anche questi dati, che il teste sinteticamente descrive, sono dettagliatamente esposti nella relazione di inventario e stima dello stabilimento industriale depositata nella cancelleria del Tribunale di Crotone all'interno della procedura fallimentare della K.G., di cui egli stesso è autore, sopra già citata (vi si tornerà più dettagliatamente più avanti, allorché saranno esposte le risultanze di causa in ordine agli oneri finanziari cui sarebbe stata esposta la S.I., proprio a causa della normativa ambientale che si voleva eludere)

Indicate le norme imperative di legge di cui gli appellanti assumono l'elusione a mezzo del contratto di cessione aziendale e descritta l'attività industriale chimica svolta nel sito e gli oneri di bonifica che ne erano conseguiti per l'inquinamento prodotto nel corso degli anni, occorre meglio analizzare i profili di *inidoneità elusiva* della cessione adottati dalla S.I. e condivisi dal giudice di primo grado.

Afferma nella propria memoria l'appellata che *"la clausola di manleva non vale a liberare il cessionario S.I. (né quelle aziende che l'hanno preceduta sul sito) da eventuali costi di bonifica ambientale che la legge ponga a suo carico, secondo il noto principio del diritto dell'ambiente 'chi inquina paga' (e dunque la traslazione degli oneri in capo a K. G. srl non può ritenersi causa illecita della cessione perché non c'è alcuna possibilità di frodare la legge). L'eventuale accollo degli oneri di bonifica è destinato semmai a valere nei soli rapporti interni civilistici il cedente e*

*cessionario ...". La tesi difensiva è stata, come detto, interamente condivisa dal Tribunale e posta a fondamento della pronuncia di rigetto anche di quest'ultimo capo di domanda. Quel che, però, sfugge a tale ricostruzione è quanto dedotto dalla stessa S.I. nel giudizio davanti al TAR Calabria, a proposito del medesimo principio "chi inquina paga", deduzione anche in quel caso condivisa giudicante e posta a fondamento dell'accoglimento dei ricorsi avverso ai provvedimenti che le imponevano onerosi obblighi di messa in sicurezza del sito: *l'identico principio in base al quale nel giudizio odierno si è affermato che la cessione aziendale non era idonea a sgravare la S.I. dai costi connessi agli oneri di bonifica diviene, infatti, nel giudizio amministrativo, la ragione per la quale il TAR dichiara illegittimi i provvedimenti che a tali oneri l'avevano assoggettata.* La singolare coesistenza di due sentenze che, dallo stesso principio di diritto, fanno discendere conseguenze del tutto opposte quanto agli obblighi di risanamento ambientale gravanti su S.I. s.p.a., ma in entrambi i casi ad essa favorevoli, è il frutto del combinato disposto di un'inadeguata attività istruttoria condotta dalla Provincia di Crotone, dalla Regione Calabria e dal Ministero dell'Ambiente al fine di individuare "i soggetti obbligati al risanamento ambientale del sito dalle potenziali contaminazioni nonché i rispettivi titoli di legittimazione" (sentenza TAR Calabria), da un lato e, dall'altro, di un'abile strategia difensiva della S.I. che l'ha portata a indossare in un procedimento (quello davanti al giudice ordinario) la veste di "responsabile dell'inquinamento" e nell'altro (quello davanti al giudice amministrativo) quella di "proprietario non responsabile dell'inquinamento".*

Nella vigente normativa, infatti, diversi sono gli obblighi che gravano sul soggetto responsabile dell'inquinamento ambientale e sul soggetto proprietario del sito contaminato, ma non responsabile dell'inquinamento. A norma dell'art.242, del D.Lgs. 152/06 il soggetto responsabile dell'inquinamento, al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante, è *obbligato* a: mettere immediatamente in opera le misure di prevenzione e darne comunicazione; attuare indagini preliminari per verificare l'eventuale superamento delle CSC ed in caso affermativo, predisporre ed attuare il necessario piano di caratterizzazione; in caso di superamento delle CSR deve proporre agli enti competenti "il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di

contaminazione presente nel sito". Il progetto è approvato dalla Regione (o dal Ministero), che fissa i tempi di realizzazione e vigila sulla sua esecuzione, imponendo anche una garanzia finanziaria che non può essere inferiore al 50% dei costi. Nel caso il responsabile dell'inquinamento non adempia spontaneamente a tali obblighi, le autorità competenti, che accertino il superamento dei valori di CSC, svolgono indagini per identificare di chi si tratti e, identificatolo, lo diffidano ad adempiere a quanto prescritto dalla legge. Se non riescono ad individuarlo o questi non vi provveda, gli interventi necessari sono posti in essere direttamente dall'autorità competente: per i siti di interesse nazionale il Ministero dell'Ambiente (art.252, 5° comma), per gli altri siti il Comune o la Regione (artt.244 e 250). Ovviamente, con conseguente rivalsa integrale nei confronti del responsabile. Il proprietario o gestore dell'area contaminata non responsabile della contaminazione è, invece, obbligato esclusivamente a comunicare il superamento o il pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di CSC. Non è, invece, obbligato ad intervenire per la bonifica, ma ha solo la "facoltà" di farlo (art.245). Di particolare importanza ai fini di causa è, però, il già citato art.253, che, al secondo comma, prevede che le spese sostenute per la bonifica delle aree contaminate siano assistite da privilegio speciale immobiliare, ai sensi dell'art.2748 c.c., sulle medesime aree; che "Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento", sebbene solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente (3° comma) e che, comunque, l'obbligo di rimborso delle spese di bonifica posto a carico del proprietario incolpevole non può superare "i limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi" (4° comma).

Questa essendo la disciplina di legge, il Tribunale di Crotone è pervenuto alla conclusione che la cessione del ramo d'azienda fosse del tutto inidonea a sottrarre la S.I. ai propri obblighi di rimborsare le spese di bonifica, *ritenendola soggetto responsabile dell'inquinamento*, il TAR, al contrario, ha dichiarato quel contratto di cessione determinante ai fini della sottrazione della medesima società a qualsiasi obbligo di bonifica, *in quanto soggetto proprietario non responsabile*.

E' opportuno meglio approfondire l'oggetto del giudizio svoltosi davanti al TAR. Era un giudizio relativo a quattro ricorsi riuniti della S.I., tutti avverso provvedimenti amministrativi concernenti gli interventi di

bonifica nel sito di Crotone. Il TAR ha dichiarato l'inammissibilità di due di essi perché proposti avverso atti endoprocedimentali e privi di portata lesiva. I due rimanenti ricorsi erano stati proposti:

quello avente numero R.G. 1349 del 2007 avverso ai decreti n.3926 e 3927 del 19\9\2007 del Direttore Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente, alle determinazioni conclusive delle conferenze di Servizi decisorie del 19\7\2005, 27\3\2006, 28\7\2006 ed alle determinazioni conclusive delle Conferenze di Servizi decisorie del 11\7\2007 (v. supra);

quello avente n. R.G. 516/2011 avverso al decreto 1102 del 25\1\2011 contenente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria, sempre relativa al medesimo sito.

In tutti i provvedimenti amministrativi appena citati erano ribadite le intimazioni all'immediata esecuzione degli obblighi di bonifica che si sono già descritti citando il verbale della conferenza di Servizi decisoria del 11\7\2007.

Orbene, la S.I. in tutti i ricorsi poi riuniti (anche quelli dichiarati inammissibili) qualifica se stessa come *"ex proprietario non responsabile"* ed, in quanto tale, non soggetta all'obbligo di eseguire gli interventi di bonifica richiesti con i provvedimenti impugnati. Il TAR, dopo avere ricostruito la disciplina dettata dagli artt.242, 252 e 253 del d.lgs. quanto alla ripartizione di oneri ed obblighi fra il responsabile dell'inquinamento ed il proprietario del sito non responsabile, rileva essere intervenuta una cessione del ramo d'azienda fra la ricorrente e la K. G., nella quale era espressamente inserita una clausola di manleva in ordine ad ogni onere o costo determinato dai prescritti interventi di bonifica ambientale, cessione e relativa manleva immediatamente comunicate dalla cessionaria a tutti gli Enti interessati. Tanto premesso, evidenzia la carenza di qualsiasi *"congrua attività istruttoria"* da parte dell'amministrazione precedente, finalizzata ad *"individuare i soggetti obbligati al risanamento ambientale del sito dalle potenziali contaminazioni nonché i rispettivi titoli di legittimazione"*. Constatato, pertanto, che l'unico elemento di *"legittimazione"* rinvenibile a carico della ricorrente era costituito dal pregresso titolo di proprietà, conclude per la piena efficacia liberatoria dell'intervenuta cessione aziendale: *"negando efficacia liberatoria al subentro del nuovo proprietario si giungerebbe alla paradossale conclusione secondo cui numerosi soggetti (tutti coloro che si sono avvicinati nella proprietà) sarebbero, di fatto,*

*'contemporaneamente procedenti', ciascuno di essi mantenendo un rapporto esclusivo con la P.A. competente, per cui si dovrebbero ammettere due caratterizzazioni, due analisi di rischio, due progetti in violazione della stessa normativa ambientale, la quale prevede che il soggetto procedente può essere soltanto uno''.*

Orbene, dalla documentazione prodotta in atti, in particolare dal verbale della conferenza di servizi in sede decisoria del 11\7\2007 non si può trarre alcun dato che valga a sconfessare quanto rilevato dal TAR ed appena riferito: non c'è alcun elemento specifico che consenta di ritenere la S.I. responsabile dell'inquinamento del sito. E' ben vero che viene chiesto all'azienda di ottemperare alle prescrizioni che si sono sopra ricordate, ma non è mai specificato a quale titolo la richiesta sia stata formulata. Per di più, nel vittorioso giudizio davanti al TAR le autorità procedenti non sono state in grado di fornire alcuna prova in merito all'eventuale responsabilità della S.I. per l'inquinamento del sito.

Per concludere: la S. I., nelle procedure già avviate per la messa in sicurezza e bonifica del sito, assume la veste di proprietario incolpevole e, pertanto, l'atto di cessione aziendale era pienamente idoneo, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ad eludere l'applicazione delle norme di tutela ambientale.

Quanto poi all'effettiva estensione degli obblighi di rimborso che sarebbero potuti gravare sull'appellata, il 4° comma dell'art.253, come detto, la vuole circoscritta *"nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi [di bonifica, n.d.e.] medesimi"*. Pertanto, fermi restando l'onere reale ed il privilegio speciale gravanti sul sito in base ai precedenti tre commi del medesimo art.253, c.p.c., gli Enti procedenti avrebbero potuto agire nei confronti della S.I. a ristoro delle spese sostenute, nei citati limiti di valore, aggredendo, in caso di esito positivo del giudizio, non necessariamente i beni assoggettati a privilegio, ma qualsiasi bene rientrante nel patrimonio societario.

E', dunque, necessario accertare, ove possibile, l'esatto ammontare dell'esposizione creditoria che a tale titolo sarebbe gravata sulla S.I. e che la cessione d'azienda avrebbe inteso scongiurare e lo si può fare, in primo luogo, ritornando alle conclusioni sul punto contenute nella relazione di stima dell'ing. D. C.

Il CTP della curatela si occupa degli oneri di bonifica del sito alle pgg.63 e segg. e 249 e segg. della sua relazione.

Ricorda che la S.I. ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente un piano di caratterizzazione nel settembre del 2006, nel quale asseriva di avere allo studio, per quanto concerne l'inquinamento della falda acquifera, l'adozione di interventi di MISE (Messa in Sicurezza d'Emergenza: art.242 co.3,D.Lgs.152/2006) tramite costruzione di una barriera idraulica e di non essere d'accordo con quanto verbalizzato nella conferenza dei servizi decisoria circa la costruzione di una barriera fisica. Ricorda anche che il Ministero ha rigettato una prima versione dell'Analisi di Rischio presentata dalla S.I. Infine procede ad una valutazione dei "costi MISE".

L'ing. D. C., ricorda che la S.I. "confina a nord con l'area ex - Agricoltura ed a su con l'area ex-Fosfotec" ed assume che sia possibile una quantificazione dei costi di MISE operando per analogia con quanto disposto dal Ministero (DM 14 del 12\2\2010) in merito alle barriere idrauliche realizzate in queste aree, su cui hanno insistito, per un analogo arco temporale, stabilimenti industriali chimici assimilabili, ai fini che interessano, a quello di cui si discute. Richiama, pertanto, "interventi, prezzi e tariffe" consuntivati dalla Sindyal per gli interventi eseguiti in queste aree, integrando tali dati con quelli evincibili dal progetto redatto dalla Golder Associates, su incarico della stessa S. I. s.p.a., per la realizzazione della citata barriera idraulica.

Tanto premesso, risulta che Sindyal abbia già realizzato una barriera idraulica costituita da 12 pozzi adibiti all'emungimento di 35 m<sup>3</sup>/h (35 metri cubi l'ora) di acqua di falda, sollevata fino ad un impianto di trattamento consortile tramite condotta dedicata. Il costo per la realizzazione dell'impianto è stato di €.700.000, pari ad €58.300 a pozzo. Così come risulta che il progetto della Golder Associates prevedesse la realizzazione di 10 pozzi destinati ad emungere 40m<sup>3</sup>/h di acqua di falda. Considerando, in via analogica, il ricordato costo di €58.300 a pozzo, il costo di impianto a carico di S.I. sarebbe stato di €600.000.

Costi ai quali, precisa il CTP, *"vanno aggiunti i costi di trattamento delle acque che variano in funzione dell'assetto produttivo degli impianti"*. Il progetto della Golder, infatti, *"prevedeva, in quanto compatibili, il reintegro delle acque di falda nei Processi di stabilimento e l'abbattimento, quindi, dei costi di trattamento"*. Costi di trattamento che, nell'ipotesi in cui non vi sia un reimpiego delle acque nei processi produttivi, sono invece calcolati dall'Ing. D. C. per analogia con quelli sostenuti dalla Sindyal, sottoscrittrice di un contratto della durata di quindici anni con il Consorzio di Sviluppo

Industriale della Provincia di Crotone, finalizzato proprio al trattamento della propria acqua di falda e per il quale è pattuita una tariffa annua di tre milioni di euro.

Pertanto, conclude D. C. (pg.236), in “ipotesi di vendita con continuità dell’attività produttiva (utilizzo acque di falda nel processo)”, i costi di bonifica (MISE) ammonterebbero a soli €.600.000; in ipotesi, invece, di “vendita senza continuità produttiva (acque di falda trattate da impianto consortile come per Syndial)”, i costi ammonterebbero a €.30.600.000 circa. Qui incorrendo in un piccolo errore di calcolo: la cifra esatta sarebbe, in realtà, di €.45.600.000,00 ( $3.000.000 \times 15 = 45.000.000 + 600.000 = 45.600.000$ ).

Data l’enorme differenza che vi è fra i costi rapportati ad un’ipotesi di continuità produttiva e quelli rapportati ad un’ipotesi di cessazione dell’attività produttiva, con tutto quel che ovviamente ne consegue ai fini di causa, è necessario, a questo punto, ricordare quando dedotto dalla stessa S. I. s.p.a. nella propria memoria di costituzione nel giudizio di primo grado.

Nell’illustrare le ragioni che l’hanno portata a determinarsi per la cessione dell’azienda crotonese, la società convenuta spiega come la “redditività del sito” fosse risultata “assolutamente insoddisfacente”, accumulandosi, negli anni, “perdite costanti”. L’entità di tali perdite è dalla S.I. quantificata in “89,6 milioni di euro” negli anni dal 2001 al 2009. Nel dettaglio: 6,3 milioni nel 2001, 5,8 milioni nel 2002, 5,9 milioni nel 2003, 8,7 milioni nel 2004, 21,2 milioni nel 2005, 11,3 milioni nel 2006, 9,3 milioni nel 2007, 6,1 milioni nel 2008 e 11,3 milioni nel 2009 (v. all.1 nel fascicolo di parte appellata). A fronte di tali cifre –della cui veridicità non si può dubitare, in quanto, provenendo dalla stessa S.I., le allegazioni sul punto hanno valore confessorio- il costo degli oneri di messa in sicurezza e bonifica da considerare è, senz’altro, quello previsto per l’ipotesi di cessazione della “continuità produttiva”, non essendo stato nell’intenzione e nell’interesse della S.I. continuare un’attività produttiva che determinava perdite tanto ingenti.

Questi essendo i costi complessivi di messa in sicurezza, occorre stabilire il valore reale dell’azienda ceduta, che rappresenta il limite massimo entro il quale è possibile la rivalsa degli enti procedenti per le spese sostenute (art.253, 4° comma). In particolare se esso coincida o meno con quello di €.600.000, dichiarato nel contratto di cessione stipulato fra S. I. e K. G..

Orbene, la stima eseguita dal consulente, ampiamente e dettagliatamente motivata nella propria relazione (pgg.131-236), ammonta ad

€7.882.772,00 per i fabbricati, €384.295, per i terreni, €4.770.000, per gli impianti e così complessivamente ad €12.440.000,00. Tale stima si basa su una valutazione tecnica minuziosa di tutti gli elementi che costituiscono il complesso aziendale –terreni, fabbricati ed impianti, descritti in dettaglio ed oggetto di computi metrici ed estimativi, oltre che di riproduzione fotografica- ed è correttamente formulata sotto il profilo tecnico, meritando condivisione, fatto salvo quanto si va a rilevare.

Di importo ancora superiore è, infatti, la stima effettuata da un soggetto terzo e pubblico, ovvero l'Agenzia per le Entrate di Milano, nell'avviso di rettifica e liquidazione indirizzato alla K. G. s.r.l. e datato 22\9\2011 (v. allegato in fascicolo parte ricorrente), avviso di rettifica concernente proprio l'effettivo valore dell'azienda oggetto di cessione da parte della S.I. L'Agenzia per le Entrate calcola un valore, per i soli fabbricati, pari ad €8.913.995,00, al netto delle passività, a fronte di un valore dichiarato in contratto pari ad €46.172,00 ed un valore dei "restanti beni aziendali", sempre al netto delle passività, pari ad €7.683.290,00, a fronte del valore dichiarato in contratto di €397.400,00. Così complessivamente un valore dell'azienda ceduta pari ad €16.597.285,00. Importante rilevare che l'Agenzia compie una valutazione per così dire dinamica del complesso aziendale, a differenza di quella statica compiuta dal CTP del fallimento, ovvero integra il valore del patrimonio ceduto con "un valore di avviamento" rapportato alla complessità della stessa azienda.

In conclusione, l'estensione della responsabilità che poteva gravare su S. I. può essere collocata fra la somma di €12.440.000,00, stabilita dal CTP e quella di €16.597.285,00, stabilita dall'Agenzia delle Entrate, con qualche profilo di maggiore attendibilità di questa seconda stima, proprio perché formulata con riferimento anche all'avviamento aziendale

I dati sin qui esposti quanto al costo degli oneri di bonifica e messa in sicurezza ed alla quota di essi di cui poteva essere chiesto il rimborso alla S. (o, più genericamente, al proprietario non responsabile), costituiscono altrettanti elementi probatori indiziari che confermano l'assunto degli odierni appellanti relativo all'illiceità, per frode alla legge, del contratto di cessione aziendale. In particolare, costituisce un ulteriore elemento di prova in tal senso il prezzo pattuito per la cessione, che, come si è detto, è enormemente inferiore al valore reale dell'azienda ceduta.

Rimane, a questo punto, da verificare se dall'ulteriore attività istruttoria svolta sia emersa l'esistenza di una causale alternativa, tale da inficiare

l'assunto della finalità elusiva delle norme in materia ambientale o se, al contrario, emergano ulteriori elementi di conferma di tale assunto.

Occorre, a tal fine, occuparsi dell'appellata K.G. s.r.l., per valutarne la consistenza aziendale ed il know how tecnico.

Come si ricorderà, il CTP D. C. scrive che la S. I. s.p.a., acquistando lo stabilimento da Condea Agusta nel 2001, mantiene il medesimo oggetto produttivo: *"le zeoliti, utilizzate sia come builder per la detergenza che come setacci molecolari, l'allumina precipitata ed il silicato di sodio"*. Il teste B. parla della produzione di *"tripoli fosfati destinati a comporre prodotti per uso detergente (detersivi e simili); fosforo rosso, usato per una pluralità di prodotti; fertilizzanti chimici, ecc"*.

Le sole notizie sui trascorsi industriali della K. G. sono quelle che si possono evincere dalla visura camerale storica della CC.II.AA. di Crotone (pg.27 fascicolo parte ricorrente): la società si costituisce a Crotone in data 16\1\2009, sono soci il sig. S. R., che assume anche la veste di amministratore unico (che manterrà fino al fallimento) ed i suoi due figli, S. L. e S. L., con capitale sociale versato di €10.000,00. In data in data 29\6\2009 (registrato il 8\7\2009, una settimana dopo la stipula del preliminare di cessione aziendale con la S.I.) il capitale è aumentato ad €100.000,00 ed è interamente versato da S. R. che, munito di delega dei figli, dichiara la rinuncia di costoro alla sottoscrizione (v. verbale di assemblea nel fascicolo della S.I.). In data 25\11\2009 è ulteriormente aumentato ad €8.000.000,00 e sottoscrittore non è più il solo S. R., ma di nuovo, con quote di €264.000,00 ciascuno, anche i due figli. L'oggetto sociale dichiarato concerne: *"la pressatura di piastrelle da pavimento e rivestimento e di qualsiasi altro prodotto ceramico, nonché l'acquisto e cessione di 'ingegneria e tecnologie' e la prestazione di assistenza tecnica nel settore ceramico. La produzione e commercio di prodotti ceramici grezzi o smaltati, di ogni altro articolo affine, simile e complementare; il coordinamento tecnico per altre società od enti nelle quali la società partecipa. La coltivazione di cave e miniere attinenti i prodotti sociali"*. All'atto stesso della costituzione (cioè esattamente il 16\1\2009) e verosimilmente proprio per potere avviare (o simulare) un'attività corrispondente all'oggetto sociale, la K. G. affitta un'altra azienda ovvero la "Ceramica di Crotone s.p.a."

Già dai documenti appena citati emergono, dunque, ulteriori elementi probatori a conferma della tesi dell'illiceità del contratto di cessione aziendale per frode alla legge. La società acquirente è, infatti, una società costituita solo sei mesi prima della stipula del preliminare (che è del 1\7\2009), che, non

solo non ha mai operato nel settore, ma ha anche un oggetto sociale del tutto diverso ed è chiaramente gestita da un "socio-padrone" che agisce su di essa come dominus assoluto.

Proprio al fine di chiarire tali aspetti, la Corte ha ritenuto necessario convocare il socio di maggioranza ed amministratore unico della K. G., S. R., al fine di poterlo interrogare liberamente. La citazione non è, però, andata a buon fine perché risulta "sconosciuto" presso il proprio indirizzo di residenza. Considerata la qualifica processuale di parte del medesimo e, pertanto, l'impossibilità di obbligarlo a deporre sui fatti di causa, si è ritenuto opportuno rinunciare all'atto. Ciò non di meno lo stesso dato dell'irreperibilità dello S. costituisce un ulteriore elemento a sostegno della tesi dei ricorrenti.

Diviene, a questo punto, determinante accertare in che modo la K. G. abbia gestito lo stabilimento di Crotone, dal momento della sua acquisizione fino a quello della dichiarazione di fallimento.

Illuminante la deposizione del già citato B. A.: *"quando, nel settembre 2009, la S.I. ci comunicò che l'azienda era stata ceduta alla K. G. non tardarono a manifestarsi notevoli cambiamenti. Avevamo delle scorte di materie prime che consumammo dopo circa un mese per intero, a quel punto lo stabilimento si fermò. Ci recavamo in azienda e trovavamo la caldaia spenta, il turbogas spento ed i macchinari fermi. Dalla dirigenza aziendale ci giungeva la comunicazione che si era in attesa di una nave che portava un carico di allumina, che avrebbe dovuto consentire la ripresa della produzione. A volte ci veniva comunicato che era ferma a Manfredonia, altre volte a Napoli. A distanza di quasi cinque anni quella nave non è ancora arrivata. A.D.R. il direttore della fabbrica con la S.I. era l'ing. M., che vedevamo costantemente presso le linee produttive e la cui opera di dirigenza era palesata continuamente. Il direttore della K.G., mi pare tale F., lo vedevamo entrare in azienda, chiudersi nei locali della dirigenza e uscire alla fine della giornata. Anche nel mese in cui l'attività è continuata, grazie alle scorte, da lui non abbiamo ricevuto mai alcuna direttiva.".* Quanto alla società cessionaria, riferisce: *"conoscevamo tutti l'azienda subentrata, K. G. s.r.l. Era la stessa che circa un anno prima aveva rilevato altra azienda con un nome simile, che produceva ceramiche ed aveva circa 200 dipendenti. Anche in quel caso i fornitori non furono pagati e nello spazio di circa un anno l'attività cessò e i dipendenti furono tutti in cassa integrazione. Ricordo anche un singolare dettaglio, del quale sono certo perché mio cognato lavorava in quello stabilimento, i dipendenti dello stesso furono in parte pagati, dalla nuova gestione dell'azienda, in prodotti, cioè in ceramiche.".* Poi ancora sulla gestione della loro

azienda: “so che vi erano ordini di clienti che non siamo stati in grado di soddisfare, proprio per l'immediata cessazione dell'attività produttiva. Fra questi clienti ricordo: la VOP di Reggio Calabria, la Zeoken in Svizzera. A.D.R.: Il fornitore della turbina si occupava normalmente anche della manutenzione ..Con l'arrivo della K.G. nessuno più è venuto ad occuparsi di tale manutenzione ...A.D.R.: Dopo un paio di mesi dal subentro della K.G., la 'Salvaguardia Ambientale' ditta che si occupava di smaltire i rifiuti solidi per conto della S.I., ha mandato personale a riprendersi i cassoni Container siti all'interno dello stabilimento e che venivano riempiti di rifiuti: parlo di cassoni delle dimensioni di un TIR che erano riempiti entrandovi dentro con i muletti .A.D.R.: abbiamo continuato a percepire la retribuzione dalla K.G. fino al 27\2\2010 e da allora non abbiamo avuto più nulla”.

Ancora più dettagliata la testimonianza di D. G., responsabile dell'impianto industriale ed in servizio sin dal 1998: “A.D.R.: i cambiamenti in azienda con il subentro della K.G. furono immediati ed evidenti. Avevamo ad esempio un sistema integrato di controllo, che ci consentiva, tramite un esclusivo software, di monitorare continuamente l'attività aziendale, avendo contezza della quantità e natura della produzione in corso, degli ordini in fase di smaltimento ed in arrivo; dell'entità delle scorte presenti e del relativo fabbisogno; della necessità degli interventi manutentivi in relazione al livello della produzione, ecc.. Tutto questo non solo con riferimento all'immediato, ma anche per gli anni a seguire. Il giorno dopo la cessione della K.G. l'accesso a questi programmi ci fu negato. Preciso meglio: io avevo diretto accesso a questo programma e, sin dal primo giorno, se inserivo la mia password il programma rispondeva 'accesso negato'. Anche gli altri colleghi che vi avevano avuto accesso fino a quel momento mi dissero la stessa cosa. A.D.R.: il mio diretto responsabile, dr.D. M., ne sapeva sul punto quanto me e non c'erano più altre figure dirigenziali a cui fare riferimento. A.D.R.: con la precedente gestione il dirigente di stabilimento era l'ing. M. ed il responsabile del personale il sig. G. T. Due figure sempre presenti in azienda e che erano riferimenti per ogni problematica aziendale. Nessuno dei due rimase nel ramo d'azienda ceduto. Non vi fu più nessuno a svolgere le loro mansioni. Solo dopo un paio di mesi ci fu presentato un certo sig. F. come nuovo direttore di stabilimento. Io gli rappresentai la necessità di manutenzione della turbina, vitale per la produzione industriale, ma lui mi rispose con riferimenti generici ad ambiziosi progetti di rifacimento dell'impianto. Da quel giorno non lo vidi più. A.D.R.: l'attività industriale è continuata solo per qualche settimana e poi si è definitivamente fermata, con l'esaurimento delle scorte di magazzino. Inoltre, fin da subito, l'attività è molto rallentata, proprio a causa della scarsità di scorte: se avessimo continuato agli stessi ritmi di prima le avremmo esaurite molto più

*rapidamente. A.D.R.: la turbina dell'impianto di cogenerazione andava sostituita ogni 30 mila ore di funzionamento, vi provvedeva il fornitore-manutentore: la 'Turbomac'. Erano loro stessi a segnalare il tempo della sostituzione. A ottobre 2009 era ormai giunto quel momento, visto che la precedente sostituzione risaliva a circa 4 anni prima. Per questi motivi ne parlai subito al sig. F., la sostituzione della turbina non avvenne mai. A.D.R.: abbiamo ricevuto regolarmente la retribuzione solo fino a dicembre, le buste paga di gennaio e febbraio con grande ritardo e solo dopo un acceso confronto sindacale e poi più nulla.". Infine, il teste ha riferito il mancato pagamento della ditta che si occupava del ritiro dei rifiuti solidi (che ritirò i suoi cassoni di raccolta), delle accise all'ufficio UTF e delle forniture di gas metano necessario per il funzionamento della caldaia e della turbina.*

*Sulla stessa falsa riga le dichiarazioni del già citato ing. D. C. 'responsabile di tecnologia, processo e laboratorio' nello stabilimento di Crotone, il quale, premesso che nelle sue mansioni era tenuto a controllare il processo produttivo ed il rispetto dei dovuti parametri qualitativi, racconta degli immediati cambiamenti verificatisi con l'arrivo della K.G.: "fino a quel momento direttori di stabilimento erano l'ing. M. e l'ing. L. Il 1 ottobre non furono sostituiti da nessuno. Il nuovo direttore di stabilimento ...era l'ing. F., che però comparve in stabilimento solo verso la fine di ottobre. Sino a quel momento siamo andati avanti senza direttore. Ciascun capo settore dirigeva l'area di propria responsabilità. A.D.R.: nessuno di noi direttori responsabili, benché sapessimo del diverso oggetto sociale e ambito commerciale della subentrante, fu mai contattato per essere informato sull'eventualità di cambiamenti nei processi produttivi dello stabilimento. A.D.R.: un evento che ci colpì fu lo smantellamento dell'unico 'impianto pilota' esistente nello stabilimento. Un impianto piccolo ma innovativo e munito di attrezzature all'avanguardia, nel quale si faceva esclusivamente attività di ricerca. L'impianto di silice colloidale, nel quale lavorava la d.ssa R., ricercatrice dello stabilimento, impegnata appunto nello sviluppo di questa componente, cioè la silice colloidale, suscettibile di innovative applicazioni nel nostro settore produttivo. Non ricordo se a fine settembre o ai primi di ottobre, questo impianto venne smontato e ricostruito ad Augusta, nella sede della Sicilia ...Io dovevo anche occuparmi di ottimizzare l'impiego dei componenti di base dei prodotti ed anche del consumo di energia durante i processi. Per eseguire al meglio questi compiti dovevo avere qualche contezza, anche in prospettiva, dell'andamento delle forniture e della situazione dei magazzini, questo perché l'andamento dei consumi, tanto di energia che di componenti base, varia con il variare dell'entità della produzione. Non necessariamente in senso direttamente proporzionale... Per questa ragione, dunque,*

*oltre che per il fatto che eravamo comprensibilmente in ansia per le sorti dello stabilimento, sono a conoscenza della situazione delle scorte di magazzino e delle forniture sia all'atto del subentro della K.G. che nei mesi successivi. Per ciò che riguarda le scorte eravamo in quel momento ben forniti. Ricordo, per esempio, che il magazzino dell'allumina, uno dei prodotti maggiormente utilizzati nel nostro ciclo, era pieno per oltre la metà, cioè per circa 3000/3500 tonnellate. La stessa cosa dicesi per il magazzino che conteneva i pezzi di ricambio ...A.D.R.: grazie a queste scorte abbiamo potuto continuare a produrre all'incirca fino a fine novembre. Però in questo periodo le scorte non sono state quasi per nulla ricostituite ...A.D.R.: da quel momento non abbiamo più potuto soddisfare le richieste dei clienti se non in parte. Peraltro, ci siamo riusciti anche cercando di 'inventarci qualcosa'. Per esempio, utilizzando prodotti 'fuori specifica' (cioè non facenti parte dei protocolli di produzione) che adattavamo alla bisogna: si trattava di zeoliti che sottoponevamo a lavaggio per eliminare impurità o cose del genere. Ovviamente i clienti, anche appreso l'andamento delle scorte di magazzino, hanno iniziato ad abbandonarci. Ad esempio, abbiamo perso subito la Procter & Gamble, uno dei clienti più importanti ...A.D.R.: centrale per la nostra produzione era la turbina, che ci garantiva gran parte del fabbisogno energetico e che necessitava dell'Hoverall', cioè di una manutenzione straordinaria all'incirca a 28.000 ore di funzionamento. Noi eravamo già arrivati a circa 36.000 ore e, pertanto, era già quasi un anno che si sarebbe dovuta fare questa Hoverall. Tra l'altro i tecnici manutentori che controllavano la turbina da tempo segnalavano una forte usura delle sue componenti ...questo intervento non si fece mai e, comunque, il problema si risolse da se perché la produzione cessò del tutto agli inizi di febbraio per mancanza di materie prime. AD.R.: nessuna delle concessioni in atto fu mai rinnovata: né quella con l'autorità portuale, né quella con il comune, né quella per l'emungimento dell'acqua dei pozzi e neppure il contratto con il Consorzio comunale per il trattamento dei reflui liquidi."*

In parte generica, in parte meramente de relato ed in parte priva di credibilità è, invece, la testimonianza resa da C. R., teste di parte appellata. Priva di credibilità, non solo perché il teste è legato da un rapporto di lavoro subordinato alla S.I., ma anche per le contraddizioni in cui incorre e l'indeterminatezza di talune affermazioni. Ad esempio, si dilunga sull'attività di ricerca che S.I. svolgeva a Paderno Dugnano (MI) in unità non facenti parte dell'azienda trasferita, ma non dice nulla sul reparto dedicato alla silice colloidale, che l'ing. D. C. ha riferito essere stato smantellato e spostato ad Augusta. Parla di un ordine di 200 tonnellate di Allumina che sarebbe stato fatto dalla K.G. alla S.I. nel 2010, con accordi sulle modalità di pagamento,

solleciti dei bonifici ed altro, senza che, però, nessun documento relativo a tali ordini sia mai stato prodotto dall'appellata e, peraltro, in netto contrasto con il totale blocco delle attività produttive a Crotone riferito da tutti gli altri testi. Come pure in netto contrasto con le altre concordi dichiarazioni testimoniali in merito alla totale inerzia dell'ing. F., nuovo direttore di stabilimento, è l'affermazione secondo cui questi si sarebbe recato con lui a Ginevra per contattare il responsabile acquisti della Procter & Gamble. Talmente poco credibile è la circostanza, che lo stesso teste deve poi concludere che il prospettato trasferimento dalla S.I. alla K.G. del contratto di fornitura a Procter &/ Gamble non si sarebbe "concretizzato".

Ritiene, in conclusione, la Corte che siano emersi numerosi, specifici e concordanti elementi di prova sul fatto che la K. G. s.r.l. non abbia mai avuto alcuna intenzione di proseguire nell'attività industriale svolta nel ramo d'azienda ceduta e che il contratto di cessione abbia avuto il solo fine di consentire alla cedente di poter eludere le norme imperative del d.lgs.152/2006.

Oltre a quanto già sopra rilevato, lo provano le circostanze sopra riferite in ordine alla sua costituzione ed all'assetto sociale esterno, nonché all'assenza di qualsiasi specifico know how nel settore. Lo prova la quasi immediata paralisi di qualsiasi attività produttiva, il totale disinteresse della dirigenza verso le esigenze di fornitura, manutenzione e persino apporto energetico agli impianti. Lo prova l'assenza di una vera e propria direzione di uno stabilimento che fu immediatamente abbandonato ad una sorta di autogestione del personale. Lo prova l'erogazione degli stipendi solo per pochi mesi dopo la cessione. Lo prova l'irreperibilità del socio ed amministratore unico, S. R. Lo prova lo stesso prezzo pattuito per la cessione di appena 600 mila euro, a fronte di un valore aziendale variante fra i dodici ed i sedici milioni di euro, verosimilmente, concordato anche al fine di arginare le possibili richieste di rimborso ai sensi dell'art.253, 4° comma, d.lgs. 152/2006.

Lo prova, infine, l'inevitabile esito della breve storia aziendale della K. G., dichiarata fallita dal Tribunale di Crotone in data 5\7\2011, due anni e mezzo dopo la sua costituzione e dopo un'attività produttiva durata solo poco più di quattro mesi e mantenuta, peraltro, a bassissimo regime.

Confermata, dunque, la finalità elusiva delle norme imperative in materia di tutela ambientale contenute nel D.Lgs.152/2006 e già lungamente citate, deve essere dichiarata la nullità, ai sensi dell'art.1344, c.c., del contratto

di cessione di ramo d'azienda stipulato fra S. I. s.p.a. e K. G. s.r.l., con la conseguenza che tutti gli odierni appellanti devono essere considerati ancora oggi alle dipendenze di S. I. s.p.a., ciascuno con la qualifica rivestita al momento della cessione e con l'ulteriore conseguenza che deve essere accolta anche la domanda di condanna della S. I. s.p.a. al risarcimento danni.

Risarcimento da commisurare alle retribuzioni globali di fatto a ciascun lavoratore dovute a decorrere dal 28\11\2009 (data in cui ciascuno di essi ha formalmente contestato la cessione aziendale ed offerto le proprie prestazioni alla S.I.: v. missive in atti e relative cartoline di ricevimento), detratto quanto percepito nel periodo e per il medesimo titolo dalla K. G., oltre interessi legali e rivalutazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dagli appellanti in epigrafe nei confronti della S. I. s.p.a. e della Curatela Fallimento K. G. s.r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Crotone del 4\10\2012, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:

- 1) Dichiara la perdurante esistenza dei rapporti di lavoro subordinato fra ciascuna delle parti appellanti e la S. I. s.p.a., con le qualifiche rivestite alla data della cessione del ramo d'azienda in favore della K. G.;
- 2) Ordina alla S. I. s.p.a. di ripristinare i rapporti di lavoro con ciascuna delle parti appellanti;
- 3) Condanna la S. I. s.p.a. al risarcimento del danno in favore di ciascuna delle parti appellanti, in misura pari alle retribuzioni globali di fatto loro dovute a decorrere dal 28\11\2009, detratto quanto percepito nel periodo e per il medesimo titolo dalla K. G., oltre interessi legali e rivalutazione;
- 4) Condanna le parti appellate al pagamento in solido delle spese di lite, che liquida in €.6.000,00, oltre accessori di legge, per il primo grado ed in €.10.000,00, oltre accessori, per il presente grado, con distrazione.

Catanzaro, 18\11\2014.

Il Presidente  
dr. Emilio Sirianni